



Il Giudice per l'Udienza Preliminare presso il Tribunale di Perugia;
visti gli atti del processo indicato in epigrafe, nei confronti di

KNOX AMANDA + 2

considerata in particolare la richiesta avanzata dai difensori di SOLLECITO RAFFAELE, i quali - all'esito del deposito di un primo CD-rom a cura della Dott.ssa PATRIZIA STEFANONI (teste citato d'ufficio ex artt. 422 e 441 co. 5 c.p.p.), contenente dati relativi alle indagini di genetica forense compiute nel corso del procedimento - segnalano la necessità, a loro rappresentata dal Consulente di parte Prof. PASCALI, di acquisire non solo i diagrammi e le immagini conseguenti alle stampe ottenute dal c.d. sequenziatore, ma anche i *files* di *log* generati dal medesimo apparato e conseguentemente inseriti nel disco fisso del *computer* utilizzato dall'analista;

rilevato che il P.M. e i difensori di parte civile si sono opposti all'ulteriore acquisizione, mentre i difensori di KNOX AMANDA si sono associati all'istanza e quelli di GUEDE RUDY HERMANN si sono rimessi alle determinazioni del Giudice;

preso atto delle osservazioni pervenute a questo Ufficio in data odierna, a firma della Dott.ssa STEFANONI (cui sono state rimesse le osservazioni del C.T.P.);

considerato altresì che, parimenti in data odierna, i difensori di SOLLECITO RAFFAELE hanno depositato una memoria con allegati alcuni elaborati di consulenza di parte (tra cui uno a firma del Prof. PASCALI), evidenziando l'esigenza di acquisire tali risultanze "sia nel fascicolo relativo all'udienza preliminare sia nell'ambito del giudizio abbreviato richiesto dall'imputato GUEDE", giacché si tratterebbe "di prove decisive al fine di emettere una sentenza di non luogo a procedere nei confronti di RAFFAELE SOLLECITO ma, al contempo, decisive per una corretta valutazione dell'intero quadro probatorio e per escludere l'ipotesi concorsuale contestata agli imputati";

OSSERVA :

Il Prof. PASCALI, dopo l'avviso di conclusione delle indagini preliminari, rappresentò ai difensori della parte assistita alcune carenze nella documentazione dei risultati cui pervenne il Servizio di Polizia Scientifica, contestando pertanto la possibilità stessa di pervenire - in base a quei soli dati - all'attribuzione di qualunque genotipo al SOLLECITO o ad altri. In particolare, lamentò che erano state depositate le "tabelle SPS" (non indispensabili), solo la metà dei "picchi" e nessun "valore numerico RFU", sottolineando: "senza questi dati non è possibile per nessuno (per l'accusa come per la difesa) avere ragionevoli convinzioni sui genotipi espressi dai diagrammi e sull'attribuzione delle tracce". Scendendo opportunamente nel pratico, il Consulente di parte richiedeva alternativamente di "utilizzare il pc del SPS e stampare i relativi dati, quindi analizzarli con comodo a casa propria", oppure di "disporre di un CD-rom che contenga i *files* in cui i dati sono alloggiati", sì da farli analizzare dal proprio pc per trarne gli elementi di interesse.

Il Pubblico Ministero non ritenne di integrare il fascicolo con l'ulteriore acquisizione richiesta, e la difesa ha ritualmente iterato l'istanza in udienza preliminare, depositando nuovamente la nota a suo tempo (il 2 luglio 2008) curata dal Prof. PASCALI; nel contraddittorio, questo Ufficio ha disposto l'assunzione della testimonianza della Dott.ssa STEFANONI ritenendola decisiva per un eventuale non luogo a procedere (quanto agli imputati nei cui confronti si procede nelle forme ordinarie) e indispensabile ai fini del decidere (nel rito abbreviato concernente il GUEDE), invitandola a fornire i dati suddetti.

A large, stylized handwritten signature in black ink, located at the bottom right of the page.

I dati in questione, contenuti in un CD-rom, sono stati depositati già prima delle ultime udienze del 26 e 27 settembre scorsi: le parti ne hanno chiesto ed ottenuto copia.

A quel punto, è però intervenuta la nuova istanza difensiva, richiamata in epigrafe: ancora una volta, sulla base di indicazioni espresse dal Prof. PASCALI. Nell'ultima nota, acquisita il 27 come testo stampato di una *e-mail* ai difensori, il C.T.P. premette che nel corso dell'analisi "il sequenziatore (che registra i picchi e le fluorescenze) genera un *file* di servizio" e sostiene che la richiesta già evidenziata "aveva ad oggetto proprio la copia del *file* di servizio generato", al fine di "verificare le conclusioni della Polizia Scientifica in base ai dati grezzi emergenti direttamente dall'analisi dei campioni effettuati". Ergo, la richiesta dovrebbe ritenersi "non esaudita" con il deposito del CD-rom anzidetto, che conterrebbe "una collezione di documenti di videoscrittura (formato *Word*), al cui interno si rinvergono immagini probabilmente digitalizzate che corrispondono alle stampe ottenute dal sequenziatore"; documenti, dunque, ben diversi dai *log files* di cui alla richiesta, che dovrebbe essere "reiterata" al Giudice.

La Dott.ssa STEFANONI, invitata dallo scrivente a fornire chiarimenti, rappresenta che per l'interpretazione del dato analitico non sarebbero necessarie le informazioni contenute nei *files* di *log* (dati che nell'esperienza forense non vengono mai evidenziati, risultando da parametri *standard* approvati in ambito internazionale e che si devono presupporre in uso in tutti i laboratori che si occupino di genetica forense): quel che conta è la relazione tecnica, in forma tabellare, e l'elettroferogramma prodotto dalla macchina. Aggiunge inoltre che, nel corso delle indagini tecniche, i Consulenti di parte hanno già avuto modo di prendere visione dei risultati degli accertamenti, e "in nessun verbale (...) hanno riportato osservazioni contrarie al corretto utilizzo dello strumento o in merito alla presentazione dei suddetti dati".

Deve ritenersi, in vero, che l'integrazione sia in primo luogo inutile, in secondo sostanzialmente tardiva e, in ultima analisi, niente affatto corrispondente a quanto il Prof. PASCALI aveva sollecitato in prima battuta (sollecitazione alla quale si era dato corso negli esatti termini di cui all'istanza).

Si conviene con l'assunto della Dott.ssa STEFANONI a proposito della indispensabilità dei diagrammi, che risultano - peraltro in forma tale da permettere anche di ricavarne i valori di estinzione dell'intensità fluorescente (RFU), come opportunamente segnalato dalla difesa in occasione della prima udienza - contenuti nel CD-rom già depositato: al contrario, non si comprende a cosa serva analizzare direttamente il *file* di *log*, giacché questo Ufficio dà per scontato che il Servizio di Polizia Scientifica utilizzi parametri scientifici rispondenti a quanto approvato in ambito internazionale, e che qualunque C.T.P. imposterebbe il proprio elaboratore in modo identico, ove venisse chiamato a una verifica in seconda battuta dei risultati di accertamenti tecnici come quelli di cui si discute.

La richiesta è poi stata formulata a indagini scientifiche abbondantemente concluse, peraltro dopo essersi protratte per lungo tempo e con la partecipazione dei Consulenti (ivi compreso quelli del SOLLECITO, a prescindere dalla circostanza se il Prof. PASCALI sia o meno subentrato in un secondo momento): a tutto voler concedere, il problema della verifica degli *standards* corretti nell'impostazione degli apparati avrebbe dovuto essere affrontato prima degli accertamenti, od al massimo durante lo svolgimento degli stessi, mentre non risulta che siano state mai sollevate questioni di sorta.

Infine, analizzando la prima istanza del C.T.P., riportata in precedenza con tanto di virgolettato nelle parti di interesse, vi si legge che egli - volendo formarsi un convincimento obiettivo "sui genotipi espressi dai diagrammi" - non descriveva affatto l'acquisizione dei *files* di servizio come esigenza imprescindibile, bensì mirava a una stampa dei dati dal *computer* del Servizio di Polizia Scientifica oppure ad ottenere un CD-rom con i *files* dove si trovavano alloggiati i dati richiesti: e non è chi non veda come

1. sia lo stesso Prof. PASCALI a rappresentare come i genotipi si ricavano dai diagrammi, nel senso - in quella nota evidenziato, ed al quale questo Ufficio ha aderito - di diagrammi che rendano leggibili anche tutti i picchi e gli RFU, vale a dire anche i dati che il C.T.P. lamentava mancanti e che descriveva come "dati grezzi relativi ai coefficienti in RFU dell'ampiezza dei picchi";



2. non è stata disposta solo la stampa di quei dati (di cui il Prof. PASCALI già si sarebbe accontentato), ma anche l'acquisizione degli stessi - vale a dire proprio "i files in cui i dati sono alloggiati", come richiese il C.T.P. senza in alcun modo menzionare i files di servizio, generati in automatico dal sequenziatore, e che sono cosa ben diversa dai "dati grezzi" secondo la definizione sopra riportata.

Va infine preso atto del deposito degli elaborati a cura dei difensori del SOLLECITO, che certamente possono integrare il fascicolo del processo nei confronti del medesimo a prescindere da valutazioni sulla decisività in punto di eventuale sentenza ex art. 425 c.p.p. (nella presente fase, si tratta di produzioni difensive, non di acquisizioni disposte o da disporre ai sensi dell'art. 422 c.p.p.): stante però la peculiare richiesta avanzata, circa la necessità di allegare gli atti in questione a quelli utilizzabili nel giudizio abbreviato a carico del coimputato GUEDE, è necessario darsi avviso del deposito a tutte le parti (con eccezione dei difensori di KNOX AMANDA e di DIYA LUMUMBA, quest'ultimo costituitosi parte civile solo nei confronti della KNOX, i quali potranno prenderne visione od estrarre copia ma senza necessità di avviso). Si anticipa sin d'ora, come ovvio, che non può certo essere il difensore di un coimputato a chiedere di inserire uno o più atti nel fascicolo concernente un soggetto che sia già stato ammesso al giudizio abbreviato: tale facoltà compete - nella forma dell'eventuale istanza al Giudice affinché ne disponga l'acquisizione ex art. 441 co. 5 c.p.p. - al Pubblico Ministero, ai difensori di parte civile, e da ultimo alla difesa dello stesso imputato ammesso al rito speciale.

Per questi motivi, il Giudice dell'Udienza Preliminare


DISPONE

- il rigetto della richiesta presentata il 27 settembre 2008 dai difensori di SOLLECITO RAFFAELE, per l'ulteriore integrazione dei dati relativi alle indagini di genetica forense (mandando alla Cancelleria per la notifica del presente provvedimento ai difensori richiedenti e per la comunicazione del medesimo alla Dott.ssa PATRIZIA STEFANONI);
- darsi avviso di deposito al Pubblico Ministero, ai difensori di parte civile (fatta eccezione per DIYA LUMUMBA) e ai difensori di GUEDE RUDY HERMANN, quanto alla memoria oggi presentata dai difensori di SOLLECITO RAFFAELE, e relativi allegati.

Perugia, 01.10.2008

IL GIUDICE
(dott. Paolo Micheli)

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
il 2/10/08.....
IL CANCELLIERE B9



E' copia conforme all'originale che si trasmette a:

- ✓ **AVV.TO LUCA MAORI DEL FORO DI PERUGIA DIFENSORE DI FIDUCIA;**
- ✓ **AVV.TO GIULIA BONGIORNO DEL FORO DI ROMA DIFENSORE DI FIDUCIA;**
- **DOTT.SSA PATRIZIA STEFANONI C/O SERVIZIO POLIZIA SCIENTIFICA ROMA;**
- ✓ **-AVV.TO FRANCESCO PAOLO MARESCA DEL FORO DI FIRENZE DIFENSORE DI FIDUCIA;**
- **AVV.TO SERENA PERNA DEL FORO DI FIRENZA DIFENSORE DI FIDUCIA;**
- ✓ **AVV.TO LETIZIA MAGNINI DIFENSORE DI FIDUCIA DEL FORO DI PERUGIA;**
- ✓ **AVV.TO VALTER BISCOTTI DIFENSORE DI FIDUCIA DEL FORO DI PERUGIA;**
- **AVV.TO NICODEMO GENTILE DIFENSORE DI FIDUCIA DEL FORO DI PERUGIA;**

- **PM DOTT. MIGNINI- DOTT.SSA COMODI;**

Perugia, 2.10.2008

Il Cancelliere B3
Franca D'Amata

